

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 19 febbraio 2025, n. 44
Cod. Id. 4LY1FC2 - Autorizzazione Unica, ai sensi del decreto MITE (oggi MASE) 20/10/2022 e art. 9 del D.L. n. 181/2023 e dell'art.5 della L.R. 9 ottobre 2008, n. 25, alla costruzione ed all'esercizio della Nuova Cabina Primaria a 150/20 kV denominata "CASTELLANETA MARINA NORD", da realizzarsi nel Comune di Castellaneta – Provincia di Taranto, sul terreno censito nel N.C.T. al Foglio 103, particelle 285-62-717, e delle relative opere accessorie.

Proponente: E-Distribuzione S.p.A. – C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009, con sede legale in Roma (RM), alla via Domenico Cimarosa n. 4.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;
- la Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, contenente norme integrative della L. n. 1643/1962;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;
- il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;
- il Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 359/62, che dispone all'art. 15 la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;
- la Legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";
- il cambio di denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E- Distribuzione S.p.A. a far data dal 30 giugno 2016;
- la Legge Regionale 09 ottobre 2008, n.25, "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt";
- la Legge Regionale 13 novembre 2024 n. 28, Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse;
- la Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt)";
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022 recante "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione";
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 sulle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal

- D.L. n. 12/2023 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2023;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 - il Decreto Legge 9 dicembre 2023 n. 181, convertito con modificazioni dalla L. n. 11/2024, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
 - la Legge 17 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 - il Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n.127 - Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
 - il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
 - il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56.;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
 - il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
 - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e ss.mm.ii.;
 - il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
 - la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 su “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
 - la Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modifiche e integrazioni, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”;
 - la Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3 “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità”;
 - il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Atteso che:

- con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE, oggi MASE) del 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” sono state adottate le linee guida al fine di semplificare le procedure autorizzative delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, secondo i principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il richiamato Decreto, in riferimento all'Autorizzazione Unica, ha così disposto:
- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;
- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;
- atteso che nel termine indicato dalle "disposizioni transitorie e finali" del D.M. 20/10/2022, la Regione Puglia non ha provveduto all'adeguamento della L.R. n. 25/2008, le linee guida allegate al predetto decreto sono da ritenersi applicabili al procedimento di che trattasi. Pertanto ogni successivo richiamo alla L.R. n. 25/2008 è da intendersi con riferimento alle intervenute norme della Legge Regionale 13 novembre 2024, n. 28, "Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse".
- il D.L. n. 181/2023, così come convertito in L. n. 11/2024, all'art. 9, comma 5, ha statuito che: *"fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9."*
- il successivo comma 7 del prefato decreto dispone che *"Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]".*

RILEVATO CHE:

- la E-Distribuzione S.p.A. (C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009) con sede legale in Roma (RM), alla via Domenico Cimarosa n. 4 (di seguito "società, proponente"), con nota acquisita al prot. regionale n. 0126471 del 11/03/2024 trasmetteva alla Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, l'istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione della nuova Cabina Primaria AT/MT a 150/20 kV denominata

“CASTELLANETA MARINA NORD” (CUP: F78B22001240006) sita nel Comune di Castellaneta (TA). Con la predetta istanza, la Società chiedeva espressamente che l’Ufficio regionale istruisse l’iter procedimentale ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 181/2023, convertito con L. n. 11 del 02/02/2024, trattandosi di impianto finanziato in ambito PNRR da realizzarsi nei termini perentori di cui alla relativa disciplina, pena la perdita del finanziamento;

- con nota del 18/03/2024, prot. n. 138909, la Sezione precedente invitava la Società a formalizzare l’istanza con il suo deposito sul portale telematico regionale provvedendo così a trasmettere l’istanza generata all’Ufficio richiedente;
- con nota acquisita al prot. n. 150782/2024 del 25/03/2024, l’istante comunicava l’avvenuto deposito della documentazione progettuale, sul portale telematico regionale. L’istanza veniva, pertanto, acquisita al sistema telematico con il Cod. Id. **4LY1FC2**;
- con nota prot. n. 0222175/2024 del 09/05/2024, la Sezione regionale, effettuata la verifica di rito sulla documentazione prodotta a corredo dell’istanza, accertata la sua carenza documentale, trasmetteva formale convocazione di conferenza di servizi preliminare per il giorno 28/5/2024, con l’espresso invito al completamento, entro il termine di 10 giorni antecedenti alla fissata seduta conferenziale, della documentazione risultata mancante al fine di rendere procedibile l’iter autorizzativo;
- nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 28/05/2024, celebrata in modalità mista remota/ in presenza e simultanea, la Sezione regionale, in ordine al quadro di riferimento progettuale oggetto dell’istanza di autorizzazione, invitava la Società a riferire, con maggiore dettaglio, il merito dei contenuti dell’istanza.. Il Delegato di e-distribuzione S.p.A. riferiva che le opere connesse alla cabine primaria oggetto del presente iter autorizzativo sono costituite da *“Un elettrodotto di Media Tensione che collegherà la Cabina Primaria alla rete di distribuzione MT esistente”*;
- con nota prot. 273979 del 06/06/2024, questa Sezione provvedeva a notificare il verbale della suddetta riunione provvedendo, contestualmente, all’indizione di nuova conferenza di servizi, in forma asincrona semplificata, ai sensi dell’art. 14 bis della Legge 241/90 fissando, per il 26/06/2024, il termine ultimo entro il quale gli enti interessati avrebbero dovuto far pervenire il proprio contributo. La data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter, veniva fissata al 12 luglio 2024 fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento; Con la suddetta nota, la Società veniva invitata a rendere disponibile, sul portale telematico regionale, la documentazione integrativa richiesta in seno alla Conferenza;
- con nota prot. n. 375744 del 24/07/2024 la Sezione precedente trasmetteva il verbale della riunione di conferenza di servizi semplificata asincrona comunicando, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, la chiusura dei lavori conferenziali rilevando il segno prevalentemente favorevole fermo restando la necessità di conseguire il parere di incidenza ambientale rilasciato dalla Provincia competente, il parere di compatibilità dell’intervento in merito agli approfondimenti idrologici ed idraulici ed il parere di conformità per la realizzazione di progetti di impianti ed edifici soggetti a prevenzione incendi (PIN1);
- con nota prot. n. 395995 del 02/08/2024, la Società trasmetteva formale rinuncia alla fase espropriativa per intervenuta compravendita del terreno, sito del progetto;
- con nota prot. n. 0498671 del 14/10/2024, questa Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, **comunicava la conclusione dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Unica** ex Legge Regionale n. 25/2008 e s.m.i e D.M. 20/10/2022 all’esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi sopra citata, per la costruzione e l’esercizio di:

Nuova Cabina Primaria 150/20 kV, denominata **“CASTELLANETA MARINA NORD”**, nel Comune di Castellaneta (TA), **Foglio 103 particelle 285-62-717**, inseriti nel piano di sviluppo della rete elettrica di proprietà di E-distribuzione SpA:

- N.2 stalli linea 150 kV;
- Sistema di sbarre a 150 kV;

- N.2 trasformatori 150/20 kV, ciascuno da 25 MVA;
- Box container MT,
- Cabina servizi ausiliari, completa di impianti ausiliari;
- Opere elettromeccaniche AT;
- Sistema di messa a terra del neutro relativo ai tre trasformatori con il collegamento delle bobine di Petersen sulla sbarra MT tramite TFN (Trasformatore Formatore di Neutro).
- opere accessorie strettamente funzionali a quelle in elenco.

Con la medesima nota, la società veniva invitata al deposito, sul portale telematico regionale, del progetto definitivo e delle dichiarazioni/asseverazioni prodromiche alla chiusura del procedimento.

PRESO ATTO delle note e pareri valutati ed acquisiti dell'ambito della Conferenza di Servizi quivi riportati in stralcio (si rimanda agli atti amministrativi originali per più esaustivo riferimento, ndr):

- **MARINA MILITARE – Comando Interregionale Marittimo Sud, prot. 0018194 del 20/05/2024**

“Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione del progetto indicato in argomento, come da documentazione progettuale acquisita dal portale www.sistema.puglia.it indicato nella nota in riferimento c).”

- **Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. M_D AC9641C REG2024 0023304 del 08-10-2024**

“[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/pagine/bonifica_ordigni.aspx”.

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica — Dipartimento Energia — Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi Ex Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, prot. n. 154653 del 23/08/2024** con la quale ha comunicato in merito alle modalità per effettuare, da parte dei proponenti, la verifica di interferenza degli interventi soggetti all'art. 120 del R.D. 1775/1933 con attività minerarie, esplicitando, altresì, i casi in cui è necessario il coinvolgimento della medesima Sezione.
- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo - TARANTO, prot. n. 5783 del 02/07/2024:**

“questa Soprintendenza, per quanto di competenza archeologica e relativamente agli interventi che comportano movimento di terreno al di sotto delle quote di camminamento attuali, non richiede l'attivazione della procedura di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 41 c. 4 D.Lgs del D.Lgs 36/2023 allegato I.8 e non ravvisa motivi ostativi alle seguenti condizioni:

- *Tutti i lavori di scavo dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo e fino alla completa messa in luce del banco roccioso, qualora intercettato o raggiunto dagli interventi in oggetto;*
- *Nel caso di rinvenimento di stratigrafie e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati per eventuali ampliamenti di indagine, tali da poter comportare anche modifiche nei lavori progettati, in ordine alla tutela, alla messa in sicurezza ed alla conservazione dei manufatti antichi, ai sensi della vigente normativa in materia di Beni*

Culturali;

- *L'esecuzione delle attività di controllo archeologico saranno affidate ad archeologi in possesso di adeguata formazione e qualifica nonché di comprovata esperienza nel campo della ricerca archeologica, i quali opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza scrivente, avendo cura di redigere e consegnare, alla fine dei lavori, la documentazione cartacea, grafica e fotografica, in accordo con gli standard metodologici correnti e le indicazioni che saranno fornite da questo Ufficio, , ivi compreso il conferimento dei dati minimi al Geoportale Nazionale per l'Archeologia secondo le istruzioni operative disponibili al link https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative;*
- *Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza devono considerarsi a carico della committenza, senza alcun onere accessorio per questo Ufficio, che non dispone di risorse per lavori non programmati ed eventuali modifiche dei lavori progettati, necessarie alla tutela, alla messa in sicurezza ed alla conservazione dei manufatti antichi ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali."*

• **Ministero dell'Interno – Comando Vigili del Fuoco di Taranto, prot. n. 13895 del 19/08/2024:**

"esprime, ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.P.R. n.151/2011, parere favorevole condizionato sul progetto presentato a firma del professionista Ing. Andrea CAVECCHIA.

Nel trasmettere il suddetto parere, si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate all'art.4 del Decreto Ministero dell'Interno 07/08/2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151." corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- *una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio della stessa (mod. PIN 2 - 2018 SCIA);*
- *un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato da questo Comando provinciale (mod. PIN 2.1 – 2018 ASSEVERAZIONE);*
- *le certificazioni e dichiarazioni riportate all'allegato II del D.M. 07/08/2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendi;*
- *Attestato di versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 139/2006."*

Nel parere di conformità allegato è riportato quanto di seguito "si esprime parere favorevole condizionato al progetto presentato con le seguenti prescrizioni":

- *il sistema di contenimento del liquido combustibile deve essere dimensionato secondo le specifiche norme tecniche vigenti (cfr par. 3, TITOLO II del D.M. 15 luglio 2014);*
- *il sezionamento di emergenza, progettato secondo le indicazioni riportate alle specifiche norme tecniche vigenti, deve garantire la continuità di esercizio dell'alimentazione delle utenze di emergenza (cfr par. 8, Capo II, TITOLO I del D.M. 15 luglio 2014);*
- *all'aperto, in posizione adeguatamente segnalata ed in prossimità delle macchine elettriche, indicate all'elaborato grafico E_5 rispettivamente come TR1 e TR2, deve essere posizionato un estintore carrellato di capacità estinguente e massa adeguate ai luoghi a protezione (fuochi classe B);*

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio del rischio e rilevante ai fini della sicurezza antincendio dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto all'art.3 del D.P.R. n.151/2011."

- **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. 0416456/2024 del 26/08/2024** con la quale ha trasmesso disamina normativa circa l'ottenimento di pareri/nulla osta inerenti le "terre gravate da usi civici" e circolare "Prot. r_puglia/AOO_079-25/08/2021/10152".
- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. 0242709 del 22/05/2024** con la quale ha trasmesso la nota circolare circa la "Verifica della completezza documentale degli elaborati espropriativi[...]";
- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – richiesta integrazioni prot. 0242269 del 21/05/2024 e successivo parere prot. n. 041109 del 19/08/2024:**

"si riferisce che la documentazione progettuale integrativa depositata dal Proponente sul portale Sistema Puglia alla sezione Autorizzazione Unica è completa e corrispondente a quanto riportato nella propria nota prot.n. 0241724 del 21/05/2024, con la quale si sottolineava "la competenza della Sezione scrivente rispetto alla valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, che il Proponente – previa acquisizione del parere/nulla osta idraulico favorevole – è tenuto a formulare ai sensi del R.R. n.23/2011 in riferimento ad occupazioni o attraversamenti delle opere progettate con il medesimo demanio idrico". [...]si rammenta che ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904 è vietata la realizzazione di opere (es.: recinzioni) a distanza minore di dieci metri dalla sponda del canale/corso d'acqua finitimo al confine nord-ovest della particella 285. In tal senso si invita il Proponente ad adeguare gli elaborati progettuali che riportano la recinzione a distanza non conforme a quella prescritta dal R.D. n. 523/1904. Ferma resta la competenza della Sezione scrivente rispetto alla valutazione dell'istanza di concessione relativa agli usi del demanio idrico ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, che il Proponente – previa acquisizione del parere/nulla osta idraulico favorevole di cui innanzi – è tenuto a formulare ai sensi del R.R. n.23/2011 in riferimento ad occupazioni o attraversamenti delle opere progettate (cavidotto MT) con il demanio idrico."

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture – Sezione Demanio e Patrimonio, prot. n.387694 del 30/07/2024, trasmessa comunicazione AOO_108/PROT0003175 del 17/02/2021:**

"Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale". Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere".

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture – Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria prot. n. 434432 del 09/09/2024:**

"[...] dalla consultazione degli elaborati messi a disposizione sulla piattaforma informatica dall'Amministrazione competente, non si evidenziano interferenze con beni della Riforma Fondiaria, atteso che la superficie su cui si intende realizzare la nuova cabina primaria non rientra nella proprietà di questo ente. Si comunica pertanto che per la realizzazione dello stesso, lo scrivente Servizio non è

competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta.”

- **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e VINCA, pervenuto per mezzo di nota trasmessa dalla Società, giusto prot. regionale n. 0483584 del 04/10/2024**, con la quale il Servizio ha comunicato che *“la tipologia di opere da realizzare non ricade nelle previsioni del Piano di Gestione della ZPS/ZSC, che sono finalizzate alla tutela delle specie di avifauna da mortalità conseguente alla collisione in volo o da elettrocuzione, nel prendere atto di quanto dichiarato dal proponente si ritiene per le ragioni sopra esposte che l’oggetto della richiesta non debba essere assoggettata a VINCA. Si fa presente al contempo che i futuri interventi previsti nell’area ovvero la realizzazione degli elettrodotti propriamente detti (es. elettrodotto in AT della TERNA) strettamente connessi all’opera in oggetto, saranno, ex lege, assoggettati alla procedura di VINCA appropriata: tale procedura dovrà consentire una più chiara ed esaustiva valutazione degli impatti cumulativi, attraverso una visione più aderente a quelli che saranno gli scenari futuri di sviluppo dell’area vasta, consentendo di stimare, con maggiore accuratezza, gli impatti legati a tutte le opere.”*
- **Provincia di Taranto – 4° Settore Viabilità – prot. n. 0259135 del 30/05/2024** *“esprime PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione dell’intervento in questione precisando che, per la realizzazione del cavidotto interrato in MT nel tratto di S.P. 8 indicato in progetto, il proponente dovrà attivare, prima dell’esecuzione dei lavori, specifico procedimento di Richiesta di Autorizzazione (ai sensi degli art.li 21 e 25 del D.LGS. 285/1992 e degli art.li dal 30 al 43 e dal 65 al 67 del D.P.R. 495/1992) per la manomissione stradale per posa in opera di cavidotto interrato, il tutto mediante sottoscrizione di apposita Convenzione Disciplinare contenente le norme, le prescrizioni e le condizioni regolanti la concessione di occupazione permanente delle strade provinciali interessate dal progetto.”*
- **Provincia di Taranto – Settore Pianificazione e Ambiente – prot. n. 025397 del 28/06/2024** comunica quanto segue:

“ai sensi dell’art. 25 comma 2 del Regolamento al Piano di Gestione della ZPS- ZSC “Area delle Gravine”, approvato con DGR n. 2435 del 2009, è previsto che “[...] sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza appropriata ai sensi della D.G.R. n. 304/2006 i progetti relativi:

b. alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un’area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito”.

Pertanto, si rappresenta che, ove le opere di connessione della nuova CP alla RTN prevedano opere rientranti nel comma sopra introdotto, sarà necessario effettuare Valutazione di Incidenza Ambientale Fase II Appropriata presso il competente Ufficio.”

Con successiva nota prot. n. 60233 del 04/02/2024, in merito alla materia idraulica:

“[...] si rileva che la Provincia di Taranto - anche in forma congiunta con le altre Province e Città Metropolitana di Bari - ha già più volte evidenziato ai competenti organi regionali ogni criticità derivante dal conferimento delle funzioni di polizia idraulica in forza della interpretazione autentica fornita con L.R. 32/2022, art. 22, comma 2.

Si ribadisce in questa sede che, di fatto, la delega amministrativa - così come delineata - non si è concretamente perfezionata attesa l’assenza di specifiche linee guida regionali e/o disciplinare di delega (eventualmente da sottoscrivere tra le parti) nonché il conseguente mancato trasferimento delle risorse finalizzate al corretto e adeguato esercizio delle funzioni amministrative conferite, in linea peraltro con quanto statuito della Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 3 (cd. Bassanini).

A conferma di ciò il Dipartimento regionale competente - così come rappresentato nella riunione del 27 gennaio u.s. svolta in Regione alla presenza dell’Assessore regionale al ramo - sta operando nell’ottica di regolamentare e disciplinare l’esercizio della citata delega regionale, anche in riferimento alle risorse da trasferire.

Di conseguenza, allo stato la Provincia non è nelle condizioni di esprimere una valutazione compiuta circa la compatibilità idraulica delle opere di progetto né definire eventuali prescrizioni tecniche e costruttive finalizzate a garantire l’invarianza idraulica conseguenti alle trasformazioni delle superfici indotte dalle opere di progetto.”

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 29878 del 02/10/2024:**

“Per quanto sopra esposto e rilevato, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale esprime parere di conformità al PAI degli interventi in progetto, con le seguenti prescrizioni, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Responsabile del procedimento autorizzativo e alle figure responsabili per legge dell'esecuzione:

- *nelle aree sterrate i volumi di terra movimentati in fase di scavo devono essere opportunamente ricollocati in modo da ripristinare la morfologia preesistente mediante la ricostituzione delle originali condizioni di pendenza e geometria del terreno, garantendo condizioni di resistenza ai fenomeni superficiali di erosione idrica o interna al materiale di riempimento;*
- *in nessun caso deve essere ristretta la sezione di deflusso dei tratti di reticolo interessati dagli interventi in progetto;*
- *i nuovi varchi d'accesso all'area della Cabina Primaria e/o l'ampliamento degli esistenti, non devono costituire un ostacolo al regolare deflusso delle acque dei canali attraversati;*
- *le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dell'intervento siano tali da renderle compatibili con il libero deflusso delle acque e per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dalle piene bicentinarie;*
- *il Piano di sicurezza e coordinamento ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori devono tenere conto della pericolosità derivante dai potenziali deflussi di piena nelle aree di cantiere per tutta la durata dei lavori, di conseguenza deve essere adottata ogni cautela nel corso dell'esecuzione dei lavori per la sicurezza delle persone e dei mezzi di cantiere adoperati.*

Inoltre, qualora non prodotta, deve essere redatta una relazione idrogeologica volta ad approfondire il quadro conoscitivo del sito in esame con riferimento all'assetto idrogeologico e idro-stratigrafico, supportata da prove sperimentali in situ, per garantire la sicurezza della eventuale falda acquifera sottesa ed il corretto dimensionamento delle opere di smaltimento.”

- **AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Puglia e Basilicata prot. n. 9290 del 20/05/2024**

“In merito, si rappresenta che dall'esame della stessa, in alcun caso risultano interessate aree appartenenti al patrimonio dello Stato, gestite da questa Agenzia. Pertanto, si rappresenta che, a meno di modifiche successive ai singoli piani particellari, la Scrivente non ha alcuna competenza al rilascio di pareri o nulla osta nei casi di cui trattasi.”

- **ARPA Puglia, prot. n. 52319 del 27/06/2024** – ha comunicato quanto segue:

“[...] Tutto quanto sopra rappresentato, esaminata la documentazione in atti, con riferimento all'oggetto della conferenza di servizi, si esprime una valutazione tecnica positiva alle seguenti condizioni:

1. *le azioni di mitigazione perimetrale, consistenti nella realizzazione di una fascia verde perimetrale come rappresentata nell'elaborato grafico “Allegato_AU_4LY1FC2_4LY1FC2_14ElaboratoGrafico_pdf.pdf, devono essere coerenti con le indicazioni previste dalla Rete Ecologica Multifunzionale Locale (R.E.C.) individuata dal PUG di Castellaneta (cfr. art. 31/S delle NTA); per la realizzazione della fascia verde perimetrale dovranno essere utilizzate specie vegetali autoctone;*
2. *i materiali da scavo prodotti, nell'attesa della loro destinazione finale, devono essere protetti da adeguate coperture mobili (tipo teloni a rete fitta permeabili all'acqua e all'aria) al fine di limitare lo spolverio in giornate ventose e il dilavamento superficiale in concomitanza di possibili piogge;*
3. *il deposito dei materiali provenienti dagli scavi deve avvenire trasversalmente alle linee di deflusso preferenziale delle acque, affinché sia scongiurato il rischio di barriera al naturale deflusso delle acque di scorrimento superficiale, soprattutto in concomitanza di precipitazioni meteoriche di forte intensità;*

4. *per lo stoccaggio dei materiali e gli apprestamenti di cantiere devono essere utilizzate aree prive di vegetazione naturale, seminaturale e/o di coltivazioni agricole;*
5. *con riferimento alla produzione di rifiuti, deve essere favorito il recupero ai fini della limitazione delle quantità da conferire a discarica;*
6. *con riferimento alle misure di mitigazione in fase di cantiere, devono essere individuate ed adottate le migliori soluzioni raccomandate nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"¹² a cura di ARPAT;*
7. *in relazione al potenziale disturbo acustico durante la fase di cantiere, devono essere individuate le idonee misure di contenimento e mitigazione, assicurando il rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 3/2002;*
8. *deve essere garantita l'analisi e la previsione dei livelli di campo elettrico e magnetico prodotto e la definizione delle relative fasce di rispetto, tenendo conto della eventuale presenza di altre sorgenti che ne modifichino l'ampiezza nonché di potenziali ricettori;*
9. *la gestione delle terre e rocce da scavo, tenendo conto di quanto sopra estesamente rappresentato, deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 120/17 facendo riferimento alle indicazioni delle Linee Guida¹³ SNPA n. 22/19."*

- **RFI – Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 2792 del 27/05/2024**

"Dall'esame degli elaborati progettuali depositati sul portale "Sistema Puglia" non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione [...]"

- **SNAM – Rete Gas S.p.A., prot. n. 195 del 22/07/2024**

"[...] Vi comunichiamo che sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società.";

- **ENAC – prot. 224252 del 10/05/2024**

"Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento Verifica preliminare, vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, "qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo". La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell'eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente."

PRESO ATTO CHE:

- con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alla nota prot. n. 154653 del 23/08/2024, trasmesse dal MASE – Sezione U.N.M.I.G., la società ha provveduto a trasmettere la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" resa dall'Ing. Andrea Cavecchia, con la quale ha comunicato *"di aver eseguito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 17/05/2024 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti"* questo ufficio ritiene assolto l'obbligo

- di effettuare la suddetta verifica;
- con riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Regione Puglia –Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici di cui al prot. n. 0416456/2024 del 26/08/2024 la Società, in data 17/09/2024 ha provveduto a depositare, per il tramite del portale telematico regionale, la dichiarazione, resa dal tecnico abilitato con la quale ha attestato che *“l’impianto non ricade in aree gravate da usi civici ai sensi della normativa statale e regionale attualmente vigente in materia”*;
 - con riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Regione Puglia –Sezione Demanio e Patrimonio di cui al prot. n. 387694 del 30/07/2024, la Società, in data 16/10/2024, con nota prot. reg. n. 0506437/2024, ha trasmesso alla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Struttura Tecnica Provinciale Taranto istanza, ai sensi della L.R. 17/2020 e del R.R. 23/2011, *“di rilascio concessione per attraversamento della p.lla 284 del Fg 103 comune di Castellaneta intestata al demanio regionale con elettrodotto in cavo interrato MT uscente dalla citata cabina.”*
 - Con riferimento alla comunicazione pervenuta da Enac giusto prot. 224252 del 10/05/2024, la Società, in data 22/05/2024, ha provveduto al deposito sul portale telematico regionale la verifica, a firma dell’Ing. Andrea Cavecchia, a mezzo della quale ha asseverato *“che l’impianto in oggetto NON costituisce OSTACOLO ALLA NAVIGAZIONE AEREA”*.
 - La Società con nota prot. n. 0441325 del 12/09/2024, in riscontro alla nota – prot. n. 025397 del 28/06/2024 della Provincia di Taranto –Settore Pianificazione e Ambiente trasmetteva autodichiarazione, e relativi elaborati illustrativi, al fine di evidenziare *“di non ricadere nella casistica prevista al citato punto b) del comma 2 dell’art. 25 del Regolamento al Piano di Gestione della ZPS-ZSC “Area delle Gravine”, approvato con DGR n. 2435 del 2009, e che pertanto non è necessario l’avvio di una valutazione di incidenza appropriata.”*
 - Successivamente alla predetta nota, la Società con nota prot. regionale n. 0483584 del 04/10/2024, ha trasmesso parere del Servizio VIA e VINCA riportato in premessa, dal quale si legge che *“la tipologia di opere da realizzare non ricade nelle previsioni del Piano di Gestione della ZPS/ZSC [...]”*.
 - Con riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture di cui al prot. n. 0242269 del 21/05/2024 e successivo prot. n. 041109 del 19/08/2024, circa la tematiche inerenti il demanio idrico ai sensi dell’art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, si evidenzia quanto di seguito:
- con nota prot. n. 0242269 del 21/05/2024 la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture evidenziava alcune carenze documentali, richiedendo contestualmente l’integrazione delle stesse;
 - con nota prot. n. 0345847 del 08/07/2024 la Società comunicava l’avvenuto deposito delle integrazioni richieste;
 - con nota prot. 0375744 del 24/07/2024 la Sezione precedente invitava la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture ad esprimersi in merito alle integrazioni documentali depositate dal Proponente;
 - con nota prot. n. 041109 del 19/08/2024 la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture riferiva che *“la documentazione progettuale integrativa depositata dal Proponente sul portale Sistema Puglia alla sezione Autorizzazione Unica è completa e corrispondente a quanto riportato nella propria nota”* ;
 - con la predetta comunicazione veniva evidenziato anche che *“per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell’art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le “funzioni e compiti” attribuiti alle Province ai sensi dell’art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000, “concernenti le attività di polizia idraulica sono comprensive delle funzioni e compiti concernenti l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua, così come previsto dall’articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.”*;
 - con nota prot. n. 0596122 del 02/12/2024 la Società chiedeva al 4° Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto *“il rilascio di parere di competenza idraulico per la presenza di un corso d’acqua episodico che interessa una particella intestata a Demanio Regionale.”*
 - rilevato quanto sopra la Sezione precedente, con nota prot. n. 0036833 del 23/01/2025, in

considerazione del tempo trascorso dalla trasmissione dei verbali di Conferenza di Servizi ed al fine di non inficiare la chiusura del procedimento già prefigurato con la nota di conclusione in atti, chiedeva alla Provincia di Taranto di trasferire agli atti del procedimento, senza ulteriore indugio, la propria istruttoria di competenza ex R.D. n. 523/1904 entro il termine di 10 giorni, o quantomeno, di voler definire e comunicare le eventuali prescrizioni, modifiche o rimedi funzionali all'ottenimento del nulla osta idraulico ex post del progetto di che trattasi, a valle cioè del titolo di Autorizzazione Unica.

CONSIDERATO CHE

in riferimento alla materia idraulica, con riferimento a quanto definito dal R.D. n. 523/1904, nonché dalla L.R. n. 17/2000, dal R.R. n. 23/2011 nonché dalla L.R. 32/2022 art. 22 co. 2:

- la Provincia di Taranto non ha trasmesso alcun contributo in merito al nulla osta per l'uso delle aree del demanio idrico ex lege R.D. n. 523/1904, nonostante ritualmente coinvolta nei lavori conferenziali e più volte sollecitata al riguardo, comunicando, con nota prot. n. 0060233 del 04/02/2025, che *“la Provincia non è nelle condizioni di esprimere una valutazione compiuta circa la compatibilità idraulica delle opere di progetto né definire eventuali prescrizioni tecniche e costruttive finalizzate a garantire l'invarianza idraulica conseguenti alle trasformazioni delle superfici indotte dalle opere di progetto”*;
- la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia, con nota prot. n. 041109/2024 ha comunicato *“la completezza e la corrispondenza”* della documentazione presentata in riscontro alla richiesta integrazioni prot. n. 0242269/2024;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con prot. n. 29878 del 02/10/2024, ha trasmesso parere di conformità al Piano di Assetto Idrogeologico con prescrizioni;

in riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità:

- La Società, con nota prot. n. 395995 del 02/08/2024, trasmetteva formale rinuncia alla fase espropriativa per intervenuta compravendita del terreno, sito del progetto: *“avendo raggiunto un accordo sulla vendita dell'immobile interessato [...] rinuncia a quanto richiesto finalizzato alla fase espropriativa e di ogni prodromico adempimento tra cui l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.”*
- la Sezione regionale precedente, pertanto, non ha proceduto alla *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

CONSIDERATO INOLTRE CHE E-Distribuzione S.p.A., ha provveduto a depositare, sul portale telematico regionale la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, a mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;

- asseverazione resa ai sensi della L. n. 1766/1927 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, a mezzo della quale il progettista attesti la non ricadenza dell'impianto in aree gravate da usi civici, o eventuale istanza di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, nel caso di interferenza con il predetto vincolo, da trasmettere al Servizio Competente.
- verifica della sussistenza, in conformità all'Allegato 4 e 5 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", delle condizioni ambientali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale".

La Società, inoltre:

- con nota acquisita al protocollo con n. 0527084 del 28/10/2024, ha depositato il progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento all'art. 83, comma 3, la Sezione ha acquisito la dichiarazione di esenzione prodotta dalla Società, giusto prot. n. E-DIS- 02/10/2024-1065912 del 02/10/2024;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi della D.L. n. 181/2023, convertito in L. n. 11/2024, del D.M. 20 ottobre 2022 nonché della L.R. n. 25/2008 e s.m.i., con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

Nuova Cabina Primaria a 150/20 kV, denominata "CASTELLANETA MARINA NORD", nel Comune di Castellaneta (TA), Foglio 103, particelle 285-62-717, inseriti nel piano di sviluppo della rete elettrica di proprietà di E-distribuzione S.p.a:

- N.2 stalli linea 150 kV;
- Sistema di sbarre a 150 kV;
- N.2 trasformatori 150/20 kV, ciascuno da 25 MVA;
- Box container MT,
- Cabina servizi ausiliari, completa di impianti ausiliari;
- Opere elettromeccaniche AT;
- Sistema di messa a terra del neutro relativo ai tre trasformatori con il collegamento delle bobine di Petersen sulla sbarra MT tramite TFN (Trasformatore Formatore di Neutro).
- opere accessorie strettamente funzionali a quelle in elenco e progettualmente previste.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze

istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Gabriele Dizonno

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
<p>Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.</p> <p>L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):</p> <p> diretto</p> <p> indiretto</p> <p>X neutro</p> <p> non rilevato</p>

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato ex lege su istanza di parte.

Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 09 ottobre 2008, n.25, “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt”;
- la Legge Regionale 13 novembre 2024 n. 28, Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a

- 150.000 volt) e disposizioni diverse;
- la Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 21 “Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt)”;
 - il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022 recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;
 - il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
 - il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 sulle “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. n. 12/2023 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2023;
 - il Decreto Legge 9 dicembre 2023 n. 181, convertito con modificazioni dalla L. n. 11/2024, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
 - il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
 - la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “*modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*”;
 - D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0*”;
 - il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
 - la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “*D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)*”;
 - la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*”;
 - la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*”;
 - la L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
 - la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
 - la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo*”;
 - la LR 28/2022 e s.m.i “*norme in materia di transizione energetica*”
 - la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “*D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*”

VERIFICATO CHE sussistono le condizioni di cui al D.M. 22 ottobre 2022, punto n. 2, e art. 9 del D.L. n. 181/2023 poiché, in particolare:

- con riferimento alla normativa **in materia di valutazione di impatto ambientale** con attestazione del 17/05/2024, l’Ing. Andrea Cavecchia, in qualità di tecnico incaricato dalla società proponente, ha

dichiarato che *“l'intervento non rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 4 della Legge (Regione Puglia) 12-04-2001, n. 11 e di cui all'allegato II-bis alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006”*. Tale affermazione non è stata controdedotta dagli enti con competenze ambientali intervenuti nella sede conferenziale;

- con riferimento alla normativa **in materia di valutazione di incidenza ambientale** si prende atto del parere fornito dal Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia prot. regionale n. 0483584 del 04/10/2024.
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, il Comune di Castellaneta, sebbene ritualmente convocato ai lavori di conferenza, non ha fatto pervenire il parere di competenza nei termini di legge pertanto, ai sensi dell'art.9 del **D.L. 181/2023 comma 8**, così come convertito in L. n. 11/2024, questa Sezione procedente ha concluso favorevolmente il procedimento amministrativo;
- con riferimento alla tutela del **patrimonio culturale** il Ministero della Cultura - Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo - Taranto, prot. n. 5783 del 02/07/2024 ha rilasciato parere favorevole al progetto condizionato all'osservanza di prescrizioni;
- la comunicazione, prot. n. 0498671 del 14/10/2024, con la quale questa Sezione comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi della L.R. n. 25/2008**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.
- Restano da acquisire in capo alla società proponente tutte le autorizzazioni dovute per legge non espressamente compendiate nel presente titolo di Autorizzazione Unica, anche in ordine ai successivi livelli di progettazione;

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'Ing. Francesco Corvace è stato individuato Dirigente della Sezione *“Transizione Energetica”* nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società proponente e, specificatamente quanto previsto dall'art. 24, comma 3 e dall'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”*, la E-Distribuzione S.p.A., in data 24/09/2024, ha depositato formale dichiarazione con la quale ha comunicato che *“non essendo il cantiere soggetto a VIA o AIA, la gestione delle terre e rocce da scavo movimentate durante i lavori di costruzione della CP Ginosa Marina Nord avverrà come previsto dal D.Lgs.152/2006 e dal D.P.R. 120/2017.*

Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 verrà verificata la conformità ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo avendo preventivamente verificato la contaminazione delle stesse ai sensi dell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017.

Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce saranno gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Precisato che il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto e che qui si intende integralmente riportato.

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot.n. 0498671 del 14/10/2024, con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario, confermata dal Dirigente del Sezione Transizione Energetica, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.M. 22 ottobre 2022, par.fo n. 2 delle LL.GG. allegate, dell' art. 9 del D.L. n. 181/2023, dell'art.5 della L.R. 9 ottobre 2008, n. 25 per come modificata dalla L.R. 28/2022.

Art. 2)

Di provvedere al rilascio alla **E-Distribuzione S.p.A. (C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009)** con sede legale in Roma (RM), alla via Domenico Cimarosa n. 4, dell'**Autorizzazione Unica** per la costruzione ed esercizio di:

Nuova Cabina Primaria a 150/20 kV, denominata "CASTELLANETA MARINA NORD", nel Comune di Castellaneta (TA), Foglio 103, particelle 285-62-717, inseriti nel piano di sviluppo della rete elettrica di proprietà di E-distribuzione S.p.a:

- **N.2 stalli linea 150 kV;**
- **Sistema di sbarre a 150 kV;**
- **N.2 trasformatori 150/20 kV, ciascuno da 25 MVA;**
- **Box container MT,**
- **Cabina servizi ausiliari, completa di impianti ausiliari;**
- **Opere elettromeccaniche AT;**
- **Sistema di messa a terra del neutro relativo ai tre trasformatori con il collegamento delle bobine di Petersen sulla sbarra MT tramite TFN (Trasformatore Formatore di Neutro).**
- **opere accessorie strettamente funzionali a quelle in elenco e progettualmente previste.**

Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti del D.M. 22 ottobre 2022, punto n. 2, e art. del D.L. n. 181/2023 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento. Il presente titolo non ricomprende autorizzazioni settoriali per le quali il proponente abbia eventualmente omissso di invocare la necessità di previa acquisizione o non consegnato l'istanza presupposta all'autorità competente, al netto degli accertamenti già effettuati d'ufficio.

La Società è tenuta all'acquisizione di tutti i titoli settoriali dovuti per legge, non espressamente compendiati nel presente titolo autorizzativo, prima di dar corso alla costruzione e all'esercizio dell'opera, anche con riguardo ai successivi livelli di progettazione.

Art.4)

Preso atto della disponibilità delle aree interessate dall'impianto in progetto, di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione della Nuova Cabina Primaria, denominata "CP Castellaneta", nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio della stessa, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 25/2008, aggiornata dalla L.R. 28/2024, del D.M. 22 ottobre 2022, punto 2.9, autorizzata con la presente determinazione.

Qualora necessario, l'Autorizzazione Unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 380/2001 e vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001, dell'art. 9 della L.R. 25/2008 e ss.mm.ii e del D.M. 20 ottobre 2022, a vantaggio delle opere autorizzate con la presente determinazione.

Art. 5)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i*

pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza", effettuata dalla Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 0498671 del 14/10/2024.

Art. 6)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata illimitata purché sia garantito l'obbligatorio mantenimento in servizio dell'opera di rete. A tal fine il gestore, titolare della presente autorizzazione, non è esonerato da eventuali ulteriori adempimenti autorizzativi che siano richiesti da attività di rinnovamento tecnologico ove necessarie nel corso dell'esercizio dell'impianto (es. revamping o repowering), se previste per legge.

Art. 7)

Il presente titolo autorizzativo viene rilasciato, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle già disposte dagli enti intervenuti nell'iter autorizzativo e da intendersi qui riprese e fatte salve, a pena di decadenza della sua efficacia:

- depositare il progetto definitivo riportante i timbri e la vidimazione della Sezione Transizione Energetica sul portale telematico della Regione Puglia denominato "Sistema Puglia" entro i 30 gg successivi alla data di notifica della presente Determinazione;
- tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole;
- ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione delle opere in oggetto;
- depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
- effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società;
- rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (DM 24/10/2022, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori;
- costruire le opere ed a realizzare i lavori nonché ad esercire in conformità al progetto approvato nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti nel settore energetico ed ambientale ed inerenti, in particolare, la sicurezza, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, nonché delle norme in materia edilizia ed in base alle prescrizioni, alle osservazioni ed in conformità ai pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi e assensi comunque denominati, rilasciati dalle diverse Amministrazioni e dagli Uffici regionali coinvolti nel procedimento autorizzativo e che qui si intendono integralmente richiamati;
- chiedere ed ottenere dalla Regione Puglia la preventiva autorizzazione per eventuali modifiche che costituiscono varianti del progetto approvato che si rendessero necessarie dopo il rilascio della presente autorizzazione ovvero nel corso d'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero nel corso della vita utile dell'impianto;
- comunicare il concreto inizio e l'avvenuta ultimazione dei lavori e delle opere, nonché l'entrata in funzione ed in esercizio della cabina primaria;
- provvedere agli adempimenti di cui al co. 5 dell'art. 19 della L.R. 25/2008 (aggiornamento catasto regionale);
- dismettere l'opera, e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché rimettere in pristino lo stato originario dei luoghi adottando misure di reinserimento e recupero ambientale a conclusione della loro vita utile, in base al progetto di dismissione e nel pieno rispetto delle leggi vigenti

in materia;

- provvedere a tutte le prescrizioni e condizioni richieste a vario titolo e agli atti del procedimento.

La verifica di ottemperanza alle prescrizioni che vincolano l'efficacia del presente atto autorizzativo è, salvo diversamente disposto nel parere, in capo allo stesso ente che le ha prescritte.

Art.8)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato *"entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio"* e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della LR 25/2008, *"Le linee e gli impianti elettrici di cui al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 25/2008 e ss.mm.ii, con livelli di tensione superiori a 20.000 V, sono sottoposti a collaudo entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori."*

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto;
- c) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore. Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi della L.R. 25/2008 come aggiornata dalla L.R. 28/2024. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica. La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

Art. 11)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

Art. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 29 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;

- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela del Paesaggio;
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio AIA / RIR;
 - Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia
 - Sezione Demanio e Patrimonio;
 - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria;
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Autorità idraulica.
 - alla Provincia di Taranto;
 - al Comune di Castellaneta (TA);
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto;
 - ad Arpa Puglia – DAP Taranto;
 - alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo – TARANTO;
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - ad Anas S.p.A.;
 - a SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - ad Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
 - alla E-distribuzione S.p.A., a mezzo pec, in qualità di destinataria del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Gabriele Dizonno

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace